



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 13 May 2014
(OR. en, it)**

9798/14

**AGRI 359
AGRIFIN 77
CODEC 1278
INST 235
PARLNAT 129**

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	12 May 2014
To:	President of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	8593/14
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on fixing an adjustment rate for direct payments provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009 in respect of calendar year 2014 [8593/14 AGRI 287 AGRIFIN 64 CODEC 1015 - COM (2014) 175 final] - <i>Opinion on the application of the Principles of subsidiarity and Proportionality</i>

Delegations will find attached the opinion of the Italian Senate¹.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 12 MAG. 2014
Prot. n. 1381/AAII/UE/17

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014 (COM (2014) 175 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Antonis Samaras
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 62

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore BERTUZZI)

approvata nella seduta del 29 aprile 2014

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE FISSAZIONE DEL
TASSO DI ADATTAMENTO DEI PAGAMENTI DIRETTI DI
CUI AL REGOLAMENTO (CE) n. 73/2009 DEL CONSIGLIO
PER L'ANNO CIVILE 2014**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 2014

TIPOGRAFIA DEL SENATO

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014,

premesso che:

la proposta in esame fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti agli agricoltori in modo da poter istituire per l'anno 2015 una riserva per le crisi nel settore agricolo pari a 433 milioni di euro;

la proposta in esame dà puntuale applicazione al disposto di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, in base ai quali viene istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti elencati all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009. L'importo globale della riserva è pari a 2,8 miliardi di euro, frazionati in rate annuali di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011) per il periodo di durata del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

nel caso dell'anno 2015, l'importo della riserva ammonterà a 433 milioni di euro a prezzi correnti. Poiché gli importi destinati al finanziamento della Politica agricola comune (PAC) per il 2015 rispettano i limiti massimi annuali stabiliti dal Quadro finanziario pluriennale, non è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria, che scatterebbe di necessità qualora le previsioni di finanziamento dei pagamenti diretti e delle spese connesse al mercato superassero i limiti stessi. Di conseguenza, la riduzione percentuale dei pagamenti diretti da versare agli agricoltori, per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno 2014, sarà pari all'1,301951 per cento;

nella fissazione del suddetto tasso si è tenuto conto della possibilità che gli Stati membri erogino i pagamenti agli agricoltori oltre il termine regolamentare applicabile ai pagamenti diretti, e della necessità in tal caso di applicare per tutte le domande presentate in un determinato anno il rispettivo tasso di adattamento, a prescindere da quando il pagamento stesso sarà effettivamente erogato all'agricoltore; si è considerato altresì che il tasso di adattamento si applica solo ai pagamenti diretti superiori ai 2000 euro, e che la disciplina finanziaria non si applicherà a Bulgaria, Croazia e Romania;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole.